

N. 128/0748

ISTITUTO DI VIGILANZA

██████████ s.r.l.

el

ISTITUTO DI VIGILANZA

██████████ s.r.l.

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATA DI NARDO  
ORDINANZA

IL CASO.it

Il giudice unico dr. Laura Liguori,  
sciogliendo la riserva di cui all'udienza in data 3 aprile 2007 nella procedura cautelare instaurata da Istituto di Vigilanza ██████████ s.r.l. contro Istituto di Vigilanza ██████████ s.r.l. con ricorso ex art. 700 c.p.c.,

preso atto di quanto illustrato dai procuratori delle parti a verbale e nei rispettivi scritti difensivi, rilevato che il ricorrente lamenta l'esercizio di atti qualificabili in termini di concorrenza sleale da parte del resistente, posti in essere con l'offerta di servizi a tariffe inferiori a quelle "necessitate" nell'ambito della provincia di Lecce,

che la pratica di tariffe inferiori a quelle approvate, ancorché rilevante sotto il profilo penale e/o amministrativo, non costituisce di per sé atto di concorrenza sleale, ove non sia accompagnata da altri comportamenti qualificabili a norma dell'art. 2598 c.c. (Cass. civ. nr. 10863/1994),

che quando vengono in rilievo prestazioni quali quelle oggetto di controversia, svolge attività di concorrenza sleale l'impresa che, avendo una posizione di dominio all'interno del mercato, pratici prezzi eccessivamente bassi, anche inferiori ai minimi tariffari, al fine di frapporre barriere all'ingresso di altri operatori, così creando una posizione di sostanziale monopolio (Cass. civ. nr. 1636/2006),

rilevato che la società resistente non è titolare di siffatta posizione, né con riferimento al territorio – nel cui ambito in astratto la ricorrente parrebbe essere quella più "forte" – né al settore in cui opera, sicché l'attività oggetto di contestazione non può assumere rilievo a norma dell'art. 2598 nr. 3 c.c., che quand'anche si volesse ritenere dimostrata l'offerta di servizi a tariffe inferiori rispetto a quelle approvate – secondo quanto è stato dichiarato dall'informatore Quarta – non sono emersi nel corso della procedura, né sono stati denunciati nell'atto introduttivo, ulteriori elementi idonei a qualificare il comportamento della ██████████ in termini di concorrenza sleale,

che la predisposizione delle lettere di disdetta dei servizi offerti dalla ██████████ da parte di collaboratori della ██████████ non è stata dimostrata, in quanto l'informatore ██████████, che ne ha parlato, ha dichiarato di non averne preso visione personalmente, ma di esserne a conoscenza, senza riferire circostanze specifiche, mentre l'informatore di controparte ha dichiarato che per conto della resistente ci si limitava a precisare che il contratto con la stessa presupponeva la disdetta di quello con la ricorrente,

che, in ogni caso, gli apprezzamenti attribuiti agli operatori della ██████████ nei riguardi della ██████████, secondo la stessa prospettazione dei fatti illustrata nel ricorso, non hanno determinato situazione di confusione nei consumatori, né discredito per l'attività della ██████████, così violando il dovere di lealtà nello svolgimento di attività concorrenziali,

considerato che i fatti oggetto di controversia non costituiscono ipotesi di concorrenza sleale, "quale attività diretta ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull'attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale, con la conseguenza che l'illecito non può derivare dal danno commerciale in sé, né dal fatto che una condotta individuale di mercato produca diminuzione di affari nel concorrente, in quanto il gioco della concorrenza rende legittime condotte egoistiche, dirette al perseguimento di maggiori affari, attuate senza rottura delle indicate regole della concorrenza" (Cass. civ. nr. 68871996),

p.q.m.



